

11/10/2017

L'assicurazione che non partecipa alla mediazione va condannata

di Marco Marinaro

La mancata partecipazione della compagnia di assicurazioni alla procedura di mediazione demandata dal giudice costituisce condotta connotata da grave colpa se non dal dolo e può essere sanzionata per responsabilità processuale aggravata. Per la concreta determinazione della sanzione - che ha natura di indennizzo - può essere adottato quale equo ed obiettivo parametro di riferimento una somma ammontante al coacervo di quelle per le quali vi è condanna a carico della compagnia stessa sussistendo la necessità che la stessa - in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile - costituisca un efficace deterrente e costituisca una sanzione significativa ed avvertibile. Sono le conclusioni del Tribunale di Roma (estensore Moriconi) in un'ampia e articolata [sentenza depositata il 28 settembre](#) in un giudizio su responsabilità medica per danni da intervento di chirurgia plastica.

Erano stati chiamati in giudizio il chirurgo plastico e la casa di cura e poi le rispettive assicurazioni. Il giudice aveva ritenuto di formulare alle parti (con una ordinanza contenente indicazioni motivazionali e puntuali indicazioni operative ed interpretative sulla procedura) una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185-bis del Codice di procedura civile ed in mancanza di accoglimento della stessa disponendo contestualmente la mediazione.

La proposta giudiziale veniva accettata dalle parti, tranne da una delle compagnie, che non partecipava nemmeno al procedimento di mediazione, assumendo l'inoperatività della polizza sulla base una serie di eccezioni sulla natura del rapporto tra il medico e la casa di cura. In sede di mediazione le parti presenti raggiungevano un accordo parziale che determinava la cessata materia del contendere.

Il processo veniva definito con la sentenza in esame. Il Tribunale, ritenute infondate tutte le eccezioni sollevate dalla compagnia assente in mediazione, ha comminato la sanzione prevista all'articolo 96, comma 3, del Codice, perché «in presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell'assicurazione che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal giudice, integra certamente colpa grave se non dolo».

Per quantificare l'indennizzo, il Tribunale analizza comportamento e condizione della compagnia. Ravvisando una «volontaria scelta di renitenza» all'ordine del giudice, da parte di un soggetto strutturato, consapevole e dotato di elevata organizzazione (perciò non scusabile), con forza e potere economico tali per cui la sanzione prevista per la mancata partecipazione non è un «efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile» e determina una consapevole «scelta di latitanza nella mediazione».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved